



SENT. N. 49/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23846 del registro di Segreteria, proposto da

C.G., nato a *omissis* il *omissis*, residente in

omissis, Via *omissis*, c.f. *omissis*,

rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Cimino e Chiara Cimino, ed

elettivamente domiciliato presso i loro indirizzi digitali P.E.C.

avvgiuseppecimino@pec.ordineavvocatinovara.it;

avvchiaracimino@pec.ordineavvocatinovara.it ;

contro

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti

Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e

difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla dell'Avvocatura dell'Istituto

ed elettivamente domiciliato in Torino Via dell'Arcivescovado n. 9;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso in riassunzione depositato il 10/10/2023, a seguito di sentenza declinatoria della giurisdizione pronunciata dal Tribunale di Verbania in funzione di giudice del lavoro, il ricorrente ha richiesto l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pensione VO CUM n. 06706724, mediante applicazione del calcolo retributivo sino al 31/12/2011, potendo far valere al 31/12/1995 almeno 18 anni di contributi, con condanna dell'INPS alla corresponsione degli arretrati dall'1/3/2019, oltre ad interessi legali.

Riferisce, infatti, di godere dalla suddetta data dell'1/3/2019 di pensione anticipata, liquidata con sistema misto in cumulo di contributi CPS e ENPAM, ma di aver richiesto, con domanda datata 3/7/2018 indirizzata all'ENPAM e da questo accolta, il riscatto di ulteriori 156 contributi settimanali relativi alla laurea (rispetto agli originari 78, pari ad un anno e mezzo, già in precedenza riscattati), cosicché risulterebbero complessivamente coperte, a tale titolo, n. 234 settimane di contributi, pari a 4 anni e mezzo.

Con tale riscatto, il ricorrente vanterebbe almeno 18 anni di contributi alla data del 31/12/1995, cosicché avrebbe conseguito il diritto al computo interamente retributivo della propria pensione, mentre l'INPS ha liquidato la medesima con il sistema misto, considerando i soli contributi del Fondo ex INPDAP, senza considerare alcuna contribuzione ENPAM, Fondo Generale.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria del 10 aprile 2024, con la quale chiede respingersi il ricorso con vittoria di spese.

Deduce, infatti, che con circolare n. 140 del 12.10.2017, l'Istituto ha fornito istruzioni applicative con particolare riguardo al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, in presenza di periodi di contribuzione anche presso gli Enti di previdenza privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al

decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Nella suddetta circolare, al paragrafo 3 - Calcolo del pro quota a carico dell'INPS - viene specificato che *“Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6, 12 e 13, della legge n. 335 del 1995 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, della legge n. 214 del 2011, come integrato dall'articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall'interessato presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente”...Resta fermo che ciascuna gestione provvede a liquidare il rispettivo pro quota di competenza tenendo conto delle proprie regole di calcolo”.*

Afferma che conseguentemente, ai fini della misura dell'importo della pensione in cumulo, ciascuna gestione per la parte di propria competenza determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, e che il cumulo non determina alcun mutamento nel sistema di calcolo dell'assegno pensionistico, che resta ancorato alle regole proprie di ciascuna gestione.

Sostiene infine che, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall'interessato presso l'assicurazione generale

	obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la	
	gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995,	
	purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente, e che i contributi	
	versati presso le casse professionali (come l’ENPAM) antecedenti al 1996 non	
	possono essere utilizzati per integrare i 18 anni di contributi al 31 dicembre	
	1995, necessari per mantenere (o far acquisire) il sistema di calcolo retributivo	
	sino al 31 dicembre 2011 presso le gestioni INPS. Ritiene pertanto corretto	
	quanto operato dai propri uffici nella fattispecie.	
	All’udienza del 23 aprile 2024, la causa è stata trattata e decisa come da	
	dispositivo.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, deve essere verificata, ai sensi dell’art. 17 del c.g.c., la	
	giurisdizione di questa Corte, declinata dal Tribunale di Verbania con sentenza	
	n. 68/2023, sul presupposto che la controversia all’odierno esame abbia ad	
	oggetto la materia delle pensioni pubbliche e più specificamente un trattamento	
	<i>“in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge”</i> .	
	A questo riguardo, in via generale, si osserva che la Corte dei conti giudica sui	
	<i>“ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato”</i> (a norma	
	dell’art. 13 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214) e in questo ambito la sua	
	giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie concernenti la	
	sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei pubblici	
	dipendenti e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si allegghi, a	
	fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della	
	prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, nonché le controversie	
	- pag. 4 di 11 -	

volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (*ex plurimis*, Cass., S. U., 14 aprile 2020, n. 7830; 9 giugno 2016, n. 11849; 19 giugno 2017, n. 15058; 16 gennaio 2003 n. 573; 7 novembre 2000 n. 1149; 14 ottobre 1998 n. 10149).

Tale cognizione si estende anche ai relativi contributi e quindi alla sufficienza od eccedenza degli stessi rispetto alla pensione per la quale la Corte dei conti ha giurisdizione (cfr., *ex plurimis*, Cass., S. U., 21 marzo 1997 n. 2519; 28 novembre 1996 n. 10618).

Più in particolare, è stato affermato dal Giudice della giurisdizione che, nel caso in cui ricorrano fattispecie di frammentazione previdenziale presso gestioni contributive diverse, la giurisdizione in tema di ricongiunzione compete al giudice deputato a conoscere del diritto e della misura di quest'unica pensione.

Ad avviso della Suprema Corte, infatti, vi è un nesso inscindibile tra la sommatoria dei periodi assicurativi e la liquidazione dell'unica pensione, che si pretende di commisurare al coacervo contributivo, per cui al giudice deputato a conoscere del diritto e della misura di quest'unica pensione compete anche la giurisdizione sull'eventuale sommatoria dei distinti periodi assicurativi (cfr. Cass., S.U., n. 12863/2020).

Ne consegue che è devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti la controversia nella quale la pretesa ricongiunzione ha per oggetto il trasferimento di contributi versati presso una gestione previdenziale diversa da quella competente ad erogare e liquidare una pensione a carico dello Stato, purché in funzione della loro destinazione proprio a quest'ultima gestione previdenziale (Cfr. Cass., S.U., n. 10455/2008).

È questo sostanzialmente il caso oggetto del presente giudizio, nel quale, pacificamente, il ricorrente rivendica il proprio diritto al calcolo retributivo della propria pensione liquidata e a carico dell'INPS-Gestione dipendenti pubblici (ex INPDAP), sulla base del rivendicato riconoscimento di contributi versati (per riscatto di laurea) presso altra cassa previdenziale (ENPAM): sussiste, pertanto, la giurisdizione di questa Corte sulla domanda in oggetto.

2. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto nei seguenti termini.

Nel caso di specie è pacifico tra le parti che, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza che, alla data del 31 dicembre 1995, possano far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata in base al sistema retributivo e che al computo del suddetto periodo minimo di contribuzione concorrano anche i contributi di riscatto del corso di laurea.

La controversia concerne, piuttosto, l'interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 239 e 246, della legge n. 228/2012, le quali hanno introdotto il regime del c.d. cumulo gratuito di periodi assicurativi maturati in diverse gestioni pensionistiche, che ad avviso dell'INPS non si estenderebbero alle casse professionali, come l'ENPAM.

Orbene, l'art. 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 dispone che *“Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,*

della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto”.

Il comma 246 del medesimo art. 1 stabilisce, poi, che “Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”.

Ritiene questo giudice che, dall'interpretazione letterale e sistematica delle citate disposizioni, non possa che discendere che, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 13 della legge 335 del 1995, debbano essere computati tutti i periodi assicurativi non coincidenti maturati presso differenti forme di assicurazione obbligatoria, vale a dire che la sussistenza del requisito dei 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 debba essere verificata cumulando i periodi di contribuzione obbligatoria non coincidenti presso le diverse gestioni contributive, senza possibili distinzioni fra differenti enti previdenziali, purché ovviamente si tratti di forme di contribuzione obbligatoria (cfr., in termini, Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, n. 17/2024). Se, infatti, il legislatore avesse voluto escludere alcune gestioni previdenziali avrebbe potuto, e dovuto, indicarlo espressamente (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Marche, n. 357/2021).

Tale interpretazione è stata più volte recentemente ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte, ed è coerente con l'istituto del cumulo gratuito, finalizzato a non creare disparità di trattamento tra soggetti che, prima del 31 dicembre 1995, abbiano svolto attività lavorativa, versando contributi presso l'Assicurazione generale obbligatoria, e soggetti che abbiano versato contributi presso altre casse (cfr. Sez. giur. Sardegna, sent. n. 60/2022 e n. 385/2021; Lazio, n. 765/2021; Sicilia, n. 877/2021, n. 870/2022 e n. 676/2022; Lombardia, n. 81/2021; Liguria, n. 109/2020; nonché varie pronunce del Giudice ordinario: Trib. Vicenza, n. 133/2020; Trib. Udine, n. 81/2021; Trib. Ferrara, n. 72/2020 e n. 119/2020).

La circolare n. 140/2017 invocata dall'INPS si pone, pertanto, in contrasto con la normativa citata.

La circostanza, infatti, che il comma 246, nell'affermare la rilevanza di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, faccia nel contempo salvo quanto previsto dall' articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data è calcolata secondo il sistema contributivo) e il fatto che tale norma non si applichi alle casse private, non risultano in alcun modo in contrasto con la valorizzazione dei periodi fruiti presso le casse private ai fini dell'individuazione del sistema di calcolo, in quanto la norma in esame si limita ad affermare che dal 2012 il criterio di calcolo è con il sistema contributivo e non esclude in alcun modo la rilevanza delle contribuzioni antecedenti presso le casse private.

3. Il ricorrente risulta aver versato, prima del 31 dicembre 1995 e computando l'intero riscatto di laurea, almeno 18 anni di contributi presso l'ENPAM, che è tra gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie inseriti nell'allegato (elenco A) del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, e richiamati dal citato comma 239 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 tra quelli con riferimento ai quali si applica l'istituto del cumulo gratuito.

Ne consegue che il medesimo ha diritto alla rideterminazione della propria pensione con l'applicazione del sistema di calcolo retributivo per la quota a carico dell'INPS, con il limite temporale del 31 dicembre 2011 fissato dall'art. 24 c. 2 della l. n. 214/2011 (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Marche, n. 357/2021 e Lombardia, n. 81/2021, cit.), con conseguente condanna dell'INPS al pagamento, dalla data di pensionamento dell'1/3/2019, delle differenze economiche sui ratei già corrisposti.

	Sui ratei arretrati devono, altresì, essere corrisposti dall'INPS gli accessori di	
	legge ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c., consistenti nella maggior somma	
	tra rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla maturazione di ciascun rateo	
	sino al soddisfo.	
	4. Attesa la complessità della controversia e l'esistenza di precedenti	
	giurisprudenziali difformi, ricorrono giusti motivi, ai sensi dell'art. 31, comma	
	3, del c.g.c., per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di	
	lite.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando,	
	ACCOGLIE il ricorso, e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla	
	riliquidazione della pensione in godimento con applicazione del sistema di	
	calcolo retributivo per la quota a carico dell'INPS, come da motivazione.	
	CONDANNA l'INPS alla corresponsione dei ratei differenziali arretrati, oltre	
	agli interessi legali dalle singole scadenze e, nei limiti dell'eventuale maggior	
	importo differenziale, alla rivalutazione monetaria calcolata, secondo gli indici	
	FOI/ISTAT, sino all'effettivo soddisfo.	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.	
	Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 23 aprile 2024	
	IL GIUDICE	
	Cons. Ivano MALPESI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 09/05/2024	
	- pag. 10 di 11 -	

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente